



CIRCOLARE N° 10-2015 DEL 16 FEBBRAIO 2015

GESTORI AMBIENTALI **Ricordiamo le principali novità del 2014**

Ricordiamo che nel 2014 è uscito il **D.M. 3 Giugno 2014 n. 120** – *Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali*

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Agosto 2014 ed entrato in vigore il giorno 07 Settembre 2014, il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014 numero 120 riscrive interamente il regolamento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per la verità il Decreto va a fissare alcuni punti innovativi e a confermarne altri, ma demanda comunque la piena attuazione all'aggiornamento delle circolari che il Comitato Nazionale dovrà emanare in attuazione alla nuova normativa.

Le novità più rilevanti contenute nel decreto riguardano la mansione del **responsabile tecnico**, l'**idoneità dei mezzi**, la **ridefinizione delle categorie di iscrizione**, la **modalità di presentazione delle istanze** e alcuni **snellimenti burocratici nella gestione delle pratiche**.

Le novità introdotte riguardano:

Categorie di iscrizione

Oltre alle esistenti categorie:

- **categoria 1**: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- **categoria 4**: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- **categoria 5**: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- **categoria 8**: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- **categoria 9**: bonifica di siti;
- **categoria 10**: bonifica di beni contenenti amianto

sono state introdotte, o per meglio dire in alcuni casi ricodificate, le seguenti categorie:

- **categoria 2-bis**: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **categoria 3-bis**: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
- **categoria 6**: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **categoria 7**: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati

rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

Responsabile Tecnico

Novità importanti riguardano il ruolo del Responsabile Tecnico che diventerà, a seguito della riforma, una figura cardine nella corretta gestione dei rifiuti.

In particolare **“Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”** (Art. 12 c. 1)

Il Comitato Nazionale è chiamato a regolamentare con apposite circolari tutte le mansioni e gli obblighi che esso dovrà avere.

Inoltre una importante novità è che l'idoneità del responsabile tecnico, dovrà essere attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

Dalle verifiche è dispensato il Legale Rappresentante che svolge anche le funzioni di Responsabile Tecnico se in possesso dei requisiti di esperienza nel settore di iscrizione.

Idoneità dei mezzi

Una importante novità riguardo all'idoneità dei mezzi è l'eliminazione della perizia giurata da parte di un soggetto abilitato attestante che i mezzi sono idonei al trasporto dei rifiuti.

Per il soddisfacimento dei requisiti di idoneità sarà sufficiente una attestazione, redatta dal Responsabile Tecnico dell'impresa o dell'ente, circa l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare. Ciò implica che le conseguenti responsabilità ricadranno direttamente sul Responsabile Tecnico e che pertanto dovrà essere adeguatamente formato.

Presentazione delle istanze

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in maniera telematica attraverso il portale Telemaco secondo le modalità già in vigore presso alcune sezioni regionali.

La presentazione dovrà essere fatta direttamente dai soggetti interessati oppure sarà possibile delegare un soggetto abilitato che procederà alla predisposizione e alla compilazione della pratica.

Sempre tramite il portale sarà possibile seguire l'intero iter.

Snellimenti burocratici

Per velocizzare i tempi di evasione delle pratiche sarà possibile, in fase di rinnovo, presentare una autocertificazione circa la persistenza del possesso dei requisiti, inoltre i tempi di istruttoria passano da 90 a 60 giorni per l'evasione dell'istanza e da 45 a 30 giorni per l'accettazione della garanzia finanziaria. Inoltre le variazioni effettuate presso il Registro delle Imprese o al Repertorio Economico, saranno in automatico recepite anche dall'Albo senza necessità di dover presentare istanza di variazione.

Transitorio

Fino alla loro scadenza restano valide le autorizzazioni in essere, inoltre in attesa delle Circolari di attuazione da parte del Comitato Nazionale restano valide le precedenti regolamentazioni.